

LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO

PROCEDURA di VALUTAZIONE COMPARATIVA per il conferimento di

1

**ASSEGNO a tempo determinato per la
COLLABORAZIONE ad ATTIVITÀ di RICERCA**

Decreto del Prorettore
del 04.12.2019,
n. 104/2019

LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO

DECRETO DEL PRORETTORE

n. 104/2019

Procedura di valutazione comparativa per il conferimento di 1 assegno a tempo determinato per la collaborazione ad attività di ricerca

IL PRORETTORE

visto lo Statuto della Libera Università di Bolzano;

vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", ed in particolare l'art. 22 relativo al conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;

visto il decreto ministeriale 9 marzo 2011, n. 102, con il quale è stato determinato l'importo minimo lordo degli assegni di ricerca banditi ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

visto il vigente 'Regolamento per gli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge 240/2010', approvato dal Consiglio dell'Università;

visto il vigente 'Regolamento concernente il compenso degli incaricati alla ricerca e dei titolari di assegni di ricerca', approvato dal Consiglio dell'Università;

visto la delibera del Consiglio di Facoltà della Facoltà di Scienze e Tecnologie informatiche del 14.11.2019, n. 116/2019, con la quale è stato richiesto il conferimento di un assegno nel settore scientifico-disciplinare INF/01 (Informatica);

accertato che gli assegni a tempo determinato per la collaborazione ad attività di ricerca richiesti dalla Facoltà gode della necessaria copertura finanziaria;

DECRETA

Art. 1

Oggetto della procedura di valutazione comparativa

Facoltà di Scienze e Tecnologie informatiche

Numero di assegni: 1

PIS: 156234 (IN2094)

CUP: I54I19001060005

Supervisore: Prof. Giancarlo Guizzardi

Settore scientifico-disciplinare: INF/01 (Informatica)

Settore concorsuale: 01/B1 (Informatica)

Titolo del progetto di ricerca: NeXON: Fondamenti per una Nuova Generazione di Tecniche di Modellazione Concettuale basate sull'Analisi Ontologica

Sede di lavoro: Bolzano

Compenso lordo annuo: 22.581,58 Euro

Durata del contratto: 12 mesi, rinnovabile 1 volta per 12 mesi, previa valutazione positiva dell'attività svolta e l'accertamento dell'effettiva disponibilità dei fondi di bilancio

Descrizione dell'attività di ricerca:

Questo progetto mira a gettare le basi della prossima generazione di linguaggi di modellazione concettuale, sviluppandone le metodologie e gli strumenti di supporto computazionale. In particolare, il progetto punta a migliorare gli strumenti di ingegneria esistenti, al fine di supportare meglio la costruzione dei cosiddetti Reference Conceptual Models, o Ontologie di Riferimento. Questi artefatti devono essere sufficientemente espressivi e ontologicamente e cognitivamente ben fondati in modo da poter supportare efficacemente i compiti di interoperabilità semantica e di federazione dell'informazione nei settori critici. Come risultati concreti di questo progetto, ci aspettiamo di sviluppare basi filosofiche e cognitive per la modellazione concettuale e strumenti di supporto computazionale per la costruzione e la validazione di modelli concettuali di riferimento.

Ulteriori attività di ricerca nel contesto di altri progetti su temi collegati possono essere definite previo accordo reciproco tra AR e supervisore. Qualora questa attività nel contesto di altri progetti sia supervisionata nel dettaglio da un professore/ricercatore diverso dal supervisore indicato, quest'ultimo dovrà in ogni caso controfirmare espressamente la parte di relazione che si riferisce all'attività sui progetti aggiuntivi.

Requisiti curriculari minimi che il titolare dell'assegno deve possedere onde svolgere l'attività di ricerca con indicazione del profilo scientifico e professionale necessario allo svolgimento dell'attività di ricerca:

Titoli accademici:

Dottorato di ricerca (PhD) o titolo accademico straniero equivalente in Informatica

Metodi di ricerca e capacità:

- Esperienza con metodi di ricerca <quantitativa e/o qualitativa> come documentato nel curriculum vitae (ad es. formazione, certificati, relazioni e pubblicazioni, partecipazione a progetti)
- Competenze nell'ambito Analisi ontologica, analisi e ingegneria dei linguaggi di modellazione basati sulle ontologie fondazionali

Esperienza di ricerca e di lavoro:

Esperienza di ricerca nel settore Modellazione Concettuale basate sull'Analisi Ontologica, Ontologies Fondazionali (in particolare, UFO) come documentato nel curriculum vitae da pubblicazioni, working paper, gestione di un progetto e partecipazione a conferenze internazionali.

Tipologia della selezione: per titoli

Criteri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni:

I criteri vengono stabiliti nella prima riunione della commissione di valutazione

Numero massimo delle pubblicazioni che verranno valutate: 10

Punteggio minimo complessivo affinché il candidato sia dichiarato idoneo:

Viene stabilito nella prima riunione della commissione di valutazione.

Art. 2

Requisiti per l'ammissione

- 1) I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione.

I titoli di studio conseguiti all'estero saranno valutati dalla Commissione giudicatrice, che li potrà riconoscere equivalenti ai fini dell'ammissione.

Art. 3
Divieto di cumulo

- 1) Gli assegni non possono essere cumulati con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, a eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari degli assegni, nonché con altri assegni di ricerca presso qualsiasi ente.

Art. 4
Incompatibilità e compatibilità

- 1) Non possono essere titolari di assegno di ricerca:
 - a) il personale di ruolo di università, istituzioni ed enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché di istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del DPR n. 382/1980;
 - b) il personale in servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui alla lettera a), salva la possibilità di fruire dell'assegno di ricerca previo collocamento in aspettativa senza assegni presso la propria amministrazione, per il periodo di durata dell'assegno;
 - c) coloro che abbiano un grado di parentela o d'affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura che conferisce l'assegno ovvero con il Rettore, il Direttore o un componente del Consiglio dell'Università;
 - d) coloro che partecipano a corsi di laurea (laurea triennale e laurea ai sensi dell'ordinamento previgente), laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero.
- 2) L'assegno di ricerca di cui al presente Regolamento è incompatibile con ulteriori contratti nell'ambito della ricerca conferiti dall'Università.
- 3) Non possono essere titolari di assegno di ricerca coloro che superano inoltre il limite massimo temporale di sei anni, considerando la durata complessiva dei soli rapporti instaurati ai sensi dell'art. 22, comma 3 (Assegni di ricerca) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 22, comma 1 della legge n. 240/2010, compresi gli eventuali rinnovi, e compresa altresì la durata del contratto di cui al presente bando (ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa nel limite massimo della durata legale del relativo corso).
- 4) Non possono essere titolari di assegno di ricerca coloro che superano il limite massimo temporale di dodici anni, anche non continuativi, considerando la durata complessiva dei contratti di cui all'art. 22 (Assegni di ricerca) e all'art. 24 (Ricercatori a tempo determinato) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 22, comma 1 della legge n. 240/2010, unitamente alla durata del contratto di cui al presente bando.
- 5) Il conferimento dell'assegno di ricerca è compatibile con un contratto di collaborazione o di prestazione d'opera intellettuale nell'ambito della ricerca conferito da altri atenei e istituti in Italia o all'estero, previo assenso del supervisore.
- 6) Il titolare dell'assegno può svolgere, previa autorizzazione del supervisore, presso l'Università e/o presso altri atenei o enti attività didattiche (lezioni, esercitazioni, laboratori, didattica integrativa) fino a un massimo complessivo di 60 ore per anno accademico, purché tale attività non interferisca con il proficuo svolgimento dell'attività di ricerca.

L'attività didattica da svolgere presso l'Università è deliberata e assegnata dalla struttura al titolare dell'assegno previo suo consenso, senza necessità che il titolare dell'assegno partecipi a un bando. L'attività didattica è retribuita *ad hoc* dall'Università ai sensi dei vigenti tariffari in materia di docenza a contratto e delle vigenti disposizioni in materia di collaboratori didattici.
- 7) Il titolare dell'assegno è tenuto a presentare, all'atto della sottoscrizione del contratto, apposita dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante gli eventuali assegni fruiti e contratti per ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge n. 240/2010 e l'assenza di situazioni

d'incompatibilità.

Art. 5

Domanda di ammissione

- 1) Gli interessati devono presentare domanda di ammissione avvalendosi esclusivamente della modalità di compilazione e presentazione per via telematica a tal fine predisposta, accedendo alla pagina: <https://www.unibz.it/it/home/position-calls/positions-for-academic-staff/?group=18>
- 2) Dopo aver avuto accesso attraverso la pagina sopra riportata al bando del concorso di interesse, il candidato potrà accedere al sistema di compilazione e presentazione per via telematica seguendo le indicazioni ivi riportate. In particolare, il sistema di compilazione prevede la registrazione del candidato, al quale verranno fornite le credenziali di accesso necessarie per presentare la domanda: pertanto, è necessario che il candidato avvii le procedure di registrazione con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di presentazione delle domande.
Il sistema prevede altresì la trasmissione per via telematica dei titoli e delle pubblicazioni, oltre che l'invio in formato elettronico del proprio documento di identità e degli altri documenti che si intendono allegare alla domanda di partecipazione.
- 3) **La domanda di partecipazione alla valutazione comparativa deve essere completata per via telematica, entro le ore 12 del 20.12.2019 pena l'esclusione dalla selezione.**
- 4) **Non verranno presi in considerazione eventuali pubblicazioni o documenti attestanti il possesso di titoli pervenuti a questo Ateneo dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla valutazione.**
- 5) Per eventuali chiarimenti e informazioni e in caso di difficoltà a compilare o presentare la domanda di partecipazione, è possibile rivolgersi dell'Ufficio Personale accademico- Piazzetta Franz Innerhofer, 8, 39100 Bolzano.

L'Ufficio Personale Docente e Ricercatore osserva il seguente orario d'apertura al pubblico:

dal lunedì al venerdì ore 8.30 – 12.30

con i numeri telefonici: +39-0471-011322/011310/011312/011364 **(Nella giornata di scadenza del bando si garantisce l'assistenza dalle ore 8.30 fino alle ore 10.00)**

e l'indirizzo di posta elettronica: personnel_academic@unibz.it

L'assistenza alla compilazione on-line potrà essere richiesta alla casella di posta elettronica sopra indicata, anche all'interno della procedura on-line; **l'assistenza verrà prestata entro il terzo giorno lavorativo dalla ricezione della richiesta.**

- 6) Nella domanda l'interessato, oltre ai dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:
 - a) il godimento dei diritti politici e civili e il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime; i candidati cittadini di Stati esteri dovranno dichiarare di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento degli stessi;
 - b) il possesso del titolo di studio indicato all'art. 1, indicandone la data e l'istituzione di conseguimento e l'eventuale possesso del titolo di dottore di ricerca, o titolo straniero equivalente, indicandone la data e l'istituzione di conseguimento;
 - c) di non ricoprire attualmente e di non aver ricoperto in precedenza la qualifica di professore di I o di II fascia o di ricercatore universitario a tempo indeterminato, ancorchè cessati dal servizio in Italia;
 - d) di aver preso visione del bando e di accettare quanto in esso stabilito;
 - e) che le pubblicazioni presentate sono conformi agli originali;
 - f) che quanto indicato nel CV corrisponde al vero;
 - g) di non superare il limite massimo temporale di sei anni, considerando la durata complessiva dei soli rapporti instaurati ai sensi dell'art. 22, comma 3 (Assegni di ricerca) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 22, comma 1 della legge n. 240/2010, compresi gli eventuali rinnovi, e compresa altresì la durata del contratto di cui al presente bando (ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa nel limite massimo della durata legale del

- relativo corso);
- h) di non superare il limite massimo temporale di dodici anni, anche non continuativi, considerando la durata complessiva dei contratti di cui all'art. 22 (Assegni di ricerca) e all'art. 24 (Ricercatori a tempo determinato) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, intersorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 22, comma 1 della legge n. 240/2010, unitamente alla durata del contratto di cui al presente bando;
 - i) di non avere un grado di parentela o d'affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente alla struttura che effettua la proposta d'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore o un componente del Consiglio dell'Università;
 - j) il recapito prescelto per ricevere ogni comunicazione relativa alla procedura di valutazione comparativa oggetto della domanda (ogni variazione dei dati comunicati dal candidato dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto a personnel_academic@unibz.it);
 - k) di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del GDPR (2016/679) e di sapere quindi che i dati personali forniti, anche categorie speciali di dati (sensibili e giudiziari), potranno essere utilizzati esclusivamente per la presente procedura e per l'eventuale stipula del contratto ai sensi del GDPR).
- 7) L'interessato avrà, inoltre, l'obbligo di dichiarare, ricorrendone le condizioni:
- a) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni italiane. In caso di rapporto di impiego concluso, il candidato dovrà dichiarare la causa di risoluzione di tale rapporto qualora consista in una delle seguenti: destituzione; dispensa per persistente insufficiente rendimento; decadenza dall'impiego ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lett. d) del T.U. 3/1957; licenziamento disciplinare;
 - b) le situazioni che determinano una posizione di irregolarità nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare (solo per i cittadini italiani soggetti all'obbligo della leva).
- 8) Il candidato portatore di handicap dovrà specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempo aggiuntivo per l'espletamento delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
- 9) I cittadini di un Paese diverso da quelli componenti l'Unione Europea, o con il quale la stessa Unione abbia stipulato accordi di libera circolazione, devono aver richiesto ovvero devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno per lavoro autonomo in Italia che copra l'intera durata dell'assegno messo a bando (tale requisito non è richiesto per la mera partecipazione alla selezione); il mancato possesso del permesso di soggiorno alla stipula del contratto determina la decadenza del diritto dallo stesso.
- 10) Al termine della procedura di iscrizione online, dopo aver inserito i dati richiesti, il candidato ha due opzioni per convalidare la candidatura:
- tramite autodichiarazione: il sistema produrrà una dichiarazione che il candidato dovrà stampare, sottoscrivere per esteso e con firma autografa e acquisire tramite scanner in formato PDF o JPG. Il documento così ottenuto andrà allegato dal candidato alla domanda nell'apposita sezione unitamente a copia del documento di identità valido in formato PDF o JPG.
 - tramite firma digitale del documento della candidatura completa: il candidato dovrà scaricare il documento PDF della candidatura e apporre la sua firma digitale come indicato dal proprio fornitore del servizio di firma. Il documento così ottenuto andrà allegato dal candidato alla domanda nell'apposita sezione.
- Solo al termine di uno dei due metodi di convalida sopra citati sarà possibile concludere la procedura di iscrizione telematica, al termine della quale il candidato riceverà un messaggio di conferma dell'avvenuta trasmissione all'indirizzo indicato in fase di registrazione. Poiché tale messaggio ha valore di ricevuta, nel caso di sua mancata ricezione è da contattare l'Ufficio Personale Docente e Ricercatore ai suddetti recapiti per verificare che la domanda sia stata registrata correttamente.
- 11) Saranno esclusi dalla procedura coloro i quali non alleghino l'autodichiarazione prodotta dal sistema, debitamente sottoscritta o il documento della candidatura firmato digitalmente.**
- 12) L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni derivante da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telematici non imputabili all'Amministrazione stessa.

Art. 6

Modalità per la presentazione dei titoli e delle pubblicazioni per i cittadini UE

- 1) Nel corso della procedura di compilazione e presentazione della domanda **per via telematica** sarà necessario allegare la documentazione richiesta, utilizzando i formati specificati nella procedura.
- 2) I cittadini italiani e i cittadini dell'Unione europea possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445. Gli stati, fatti e qualità personali sono considerati validi, fatta salva la possibilità, da parte dell'Università, di procedere ad idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità degli stessi.

Il candidato deve autorizzare unibz alla verifica delle dichiarazioni presso gli enti di competenza. **Saranno esclusi dalla procedura coloro i quali non alleghino l'autorizzazione alla verifica firmata.**

- 3) Il candidato, se cittadino italiano o della Comunità Europea, dovrà allegare alla domanda i seguenti file:
 1. curriculum vitae in lingua inglese (in formato PDF) secondo lo schema allegato
 2. pubblicazioni in formato PDF che si ritengano utili ai fini della valutazione, ivi compresa la tesi di dottorato (qualora si intenda presentare, tra le pubblicazioni, la tesi di dottorato, quest'ultima sarà conteggiata nel numero massimo di pubblicazioni da presentare, cfr. art. 1). Per le pubblicazioni accettate, ma non ancora pubblicate, è necessario allegare la documentazione comprovante l'accettazione (La tesi di dottorato è presa in considerazione anche in assenza di queste condizioni). Le pubblicazioni effettuate con mezzi diversi dalla stampa (opere elettroniche) sono suscettibili di essere valutate senza la necessità di osservare le formalità previste per i lavori a stampa.

Nel caso in cui il candidato abbia trasmesso un numero di lavori scientifici superiore a 10 la Commissione prenderà in considerazione i lavori stessi nel numero massimo seguendo il seguente ordine di priorità degli inserimenti fatti:

- a) Pubblicazioni-contributi in volume
- b) Pubblicazioni-Articoli in rivista
- c) Pubblicazioni-Monografia, Tratt. Scientifico o tesi Dottorato
- d) Pubblicazioni - Contributo in atti di convegno

In applicazione dell'art. 33 del D.P.R. 28.12.00, n. 445, le pubblicazioni redatti in lingua straniera diversa dall'inglese, francese, tedesco e spagnolo deve essere allegata una traduzione in lingua italiana autenticata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale.

È facoltà della Commissione giudicatrice richiedere ai candidati un'integrazione alle pubblicazioni presentati in lingua francese, inglese, tedesca o spagnola, mediante l'invio della traduzione in lingua italiana dei medesimi.

3. se il titolo di studio è stato conseguito all'estero dovrà essere allegata la copia del titolo di studio con la traduzione in lingua italiana autenticata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana o da un traduttore ufficiale (la traduzione non è necessaria in caso di titoli di studio rilasciati in tedesco e inglese).

Nel caso in cui il titolo sia già stato dichiarato equipollente dovrà essere allegata esclusivamente la relativa documentazione.

Saranno esclusi coloro i quali non alleghino la copia del titolo di studio, e, se necessaria, la traduzione o il documento attestante l'equipollenza.

4. documenti, o dichiarazione sostitutiva dei documenti, attestanti il possesso di eventuali ulteriori titoli ritenuti utili ai fini della valutazione;
5. valido documento di identità.
- 4) **L'Università non può né accettare né richiedere certificazioni in originale rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni italiane.**
- 5) **Conseguentemente, tali certificazioni, qualora fossero comunque allegate alla domanda di partecipazione, non verranno tenute in considerazione ai fini della valutazione comparativa.**

Art. 7

Modalità per la presentazione dei titoli e delle pubblicazioni per i cittadini NON-UE

- 1) Nel corso della procedura di compilazione e presentazione della domanda **per via telematica** sarà necessario allegare la documentazione richiesta, utilizzando i formati specificati nella procedura.
- 2) Per i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 D.P.R. 445/2000, che consentono di utilizzare le dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 solo qualora si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. Pertanto, nel caso di cittadini extracomunitari, tranne il caso sopra citato, gli stati, i fatti e le qualità personali dovranno essere comprovate tramite produzione di certificazioni o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero.
- 3) La documentazione prodotta dai candidati extracomunitari è trasmessa per via telematica e può essere sottoposta a verifica da parte del Responsabile del Procedimento, anche con la richiesta del documento cartaceo. Il candidato deve inoltre autorizzare unibz alla verifica presso gli enti di competenza della documentazione prodotta. **Saranno esclusi i candidati che non allegano l'autorizzazione alla verifica firmata.**
- 4) In applicazione dell'art. 33 del D.P.R. 28.12.00, n. 445, ai documenti redatti in lingua straniera diversa dall'inglese, francese, tedesco e spagnolo deve essere allegata una traduzione in lingua italiana autenticata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale.
È facoltà della Commissione giudicatrice richiedere ai candidati un'integrazione ai certificati o attestati presentati in lingua francese, inglese, tedesca o spagnola, mediante l'invio della traduzione in lingua italiana dei medesimi.
- 5) Il candidato, se cittadino extracomunitario, dovrà allegare alla domanda i seguenti file:

1. curriculum vitae in lingua inglese (in formato PDF) secondo lo schema allegato
2. pubblicazioni in formato PDF che si ritengano utili ai fini della valutazione, ivi compresa la tesi di dottorato (qualora si intenda presentare, tra le pubblicazioni, la tesi di dottorato, quest'ultima sarà conteggiata nel numero massimo di pubblicazioni da presentare, cfr. art. 1). Per le pubblicazioni accettate, ma non ancora pubblicate, è necessario allegare la documentazione comprovante l'accettazione (La tesi di dottorato è presa in considerazione anche in assenza di queste condizioni). Le pubblicazioni effettuate con mezzi diversi dalla stampa (opere elettroniche) sono suscettibili di essere valutate senza la necessità di osservare le formalità previste per i lavori a stampa.

Nel caso in cui il candidato abbia trasmesso un numero di lavori scientifici superiore a 10 la Commissione prenderà in considerazione i lavori stessi nel numero massimo seguendo il seguente ordine di priorità degli inserimenti fatti:

- a) Pubblicazioni-contributi in volume
- b) Pubblicazioni-Articoli in rivista
- c) Pubblicazioni-Monografia, Tratt. Scientifico o tesi Dottorato
- d) Pubblicazioni – Contributo in atti di convegno

In applicazione dell'art. 33 del D.P.R. 28.12.00, n. 445, le pubblicazioni redatti in lingua straniera diversa dall'inglese, francese, tedesco e spagnolo deve essere allegata una traduzione in lingua italiana autenticata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale.

È facoltà della Commissione giudicatrice richiedere ai candidati un'integrazione alle pubblicazioni presentati in lingua francese, inglese, tedesca o spagnola, mediante l'invio della traduzione in lingua italiana dei medesimi.

3. se il titolo di studio è stato conseguito all'estero dovrà essere allegata la copia autenticata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana del titolo di studio con la traduzione in lingua italiana autenticata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana o da un traduttore ufficiale (la traduzione non è necessaria in caso di titoli di studio rilasciati in tedesco e inglese).

Nel caso in cui il titolo sia già stato dichiarato equipollente dovrà essere allegata esclusivamente la relativa documentazione.

Saranno esclusi coloro i quali non alleghino la copia autenticata del titolo di studio, e, se necessaria, la traduzione o il documento attestante l'equipollenza.

4. documenti, o dichiarazioni sostitutive, attestanti il possesso di eventuali ulteriori titoli ritenuti utili ai fini della valutazione;
5. valido documento di identità.
- 6) L'Università non può né accettare né richiedere certificazioni in originale rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni italiane.**
- 7) Conseguentemente, tali certificazioni, qualora fossero comunque allegate alla domanda di partecipazione, non verranno tenute in considerazione ai fini della valutazione comparativa.**

Art. 8

Esclusione dalla partecipazione alla procedura di valutazione comparativa

- 1) I candidati sono ammessi con riserva a partecipare alla procedura di valutazione comparativa. Pertanto, l'esclusione per difetto dei requisiti è disposta in qualunque momento della procedura, con decreto motivato del Rettore dell'Università.
- 2) In particolare, saranno esclusi coloro che:
 - a) non alleghino l'autodichiarazione prodotta dal sistema debitamente sottoscritta o il documento della candidatura firmato digitalmente;
 - b) non alleghino la copia del titolo di studio, e, se necessaria, la traduzione o il documento attestante l'equipollenza ai sensi dell'art. 6;
 - c) non alleghino la copia autenticata del titolo di studio, e, se necessaria, la traduzione o il documento attestante l'equipollenza ai sensi dell'art. 7;
 - d) non alleghino l'autorizzazione alla verifica presso gli enti di competenza delle dichiarazioni e della documentazione prodotta ai sensi dell'art. 6 e 7;
 - e) presentino domande che, per qualsiasi causa, non siano state inviate entro il termine indicato nell'art. 5, comma 1, del presente bando;
 - f) non alleghino un valido documento di identità.

Art. 9

Rinuncia alla partecipazione

- 1) La rinuncia a partecipare alla procedura di valutazione comparativa dovrà essere spedita con un documento valido di identità al Responsabile del procedimento via e-mail a personnel_academic@unibz.it.
- 2) La rinuncia produrrà i propri effetti a decorrere dalla prima riunione della Commissione giudicatrice successiva alla data del ricevimento.
- 3) La mancata presentazione del candidato al colloquio di cui al successivo art. 11 costituisce rinuncia implicita alla procedura di valutazione comparativa qualunque ne sia la causa.

Art. 10

Commissione giudicatrice

- 1) La selezione è effettuata da una Commissione giudicatrice, composta da tre professori e ricercatori appartenenti a università in Italia e/o all'estero. Almeno uno dei membri ha la qualifica di professore di I o II fascia e al massimo un membro può avere la qualifica di ricercatore a tempo determinato.

I componenti la Commissione giudicatrice devono essere attivi nell'area di ricerca d'interesse oppure afferire all'area disciplinare cui si riferisce il progetto di ricerca o l'attività di ricerca.

- 2) I componenti la Commissione giudicatrice sono designati dalla struttura che ha chiesto l'attivazione della

procedura di valutazione comparativa.

- 3) La Commissione giudicatrice è nominata con apposito provvedimento, reso pubblico anche per via telematica sul sito dell'Università.
- 4) La Commissione giudicatrice rimane in carica sei mesi dalla data del decreto di nomina. Può essere rinnovata una sola volta e per non più di quattro mesi.

Qualora i lavori non siano conclusi entro il termine prorogato, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Art. 11

Selezione dei candidati

- 1) La valutazione comparativa è per titoli e, qualora previsto, per esame/i.

Il numero massimo di pubblicazioni che sono valutate dalla Commissione giudicatrice è pari a 10.

La Commissione giudicatrice si può avvalere per lo svolgimento di tutte le riunioni degli strumenti telematici di lavoro collegiale, a condizione che tutta la documentazione presentata ai fini concorsuali sia disponibile in forma digitale.

L'eventuale esame orale può essere effettuato anche tramite videoconferenza, previo parere favorevole della Commissione giudicatrice e purchè sia garantita la pubblicità della riunione. Almeno un Commissario deve essere presente presso unibz.

- 2) Nel caso in cui siano previsti uno o più esami, le date sono rese note agli interessati non meno di 10 giorni prima dello svolgimento degli stessi, con l'indicazione dell'ora e del luogo di svolgimento degli esami medesimi.

Per sostenere l'eventuale esame il candidato deve essere munito, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità ai sensi dell'art. 35, comma 2 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: la carta d'identità, il passaporto, la patente automobilistica, il libretto ferroviario, la tessera postale, il porto d'armi. I suddetti documenti devono essere forniti di fotografia recente con firma autenticata dal Sindaco o da un Notaio.

- 3) Al termine dei propri lavori, la Commissione giudicatrice, in base ai punteggi assegnati ai titoli, alle pubblicazioni e agli eventuali esami, formula una graduatoria, indicando, in relazione al numero di assegni da conferire, i candidati ai quali sono da conferiti gli assegni.

Art. 12

Pubblicità e trasparenza del procedimento di selezione

- 1) La Commissione giudicatrice dà comunicazione del verbale contenente la graduatoria finale al responsabile del procedimento per i successivi provvedimenti.
- 2) Nel caso in cui siano riscontrati vizi di forma, gli atti concorsuali sono rinviati con apposito provvedimento alla Commissione giudicatrice per la regolarizzazione entro il termine indicato nel provvedimento.
- 3) Gli esiti della valutazione sono resi pubblici anche per via telematica sul sito dell'Università.

Art. 13

Validità della graduatoria di merito

- 1) La graduatoria ha durata fino a 14 mesi antecedenti la conclusione del progetto di ricerca.
- 2) Nel caso di recesso dal contratto, l'assegno è conferito al primo candidato idoneo secondo l'ordine della rispettiva graduatoria, previo accertamento della copertura finanziaria per almeno 12 mesi.

Art. 14

Formalizzazione del rapporto

- 1) L'Università stipula con i candidati dichiarati idonei apposito contratto, con il quale sono regolati i termini e le modalità di svolgimento dell'attività di collaborazione e d'erogazione dell'assegno.
- 2) Il rinnovo può essere disposto fino a tre mesi dalla scadenza del contratto ed è subordinato:
 - a) alla necessità di concludere il progetto;
 - b) all'effettiva disponibilità finanziaria;
 - c) alla valutazione positiva da parte del responsabile dell'attività scientifica, sulla base di una relazione da lui redatta, e del parere positivo del Preside o del Vicepreside alla Ricerca.
- 3) Gli assegni non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.
- 4) Il vincitore della presente procedura di valutazione comparativa è tenuto a rispettare gli adempimenti previsti dal regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca.

Copia del regolamento è consegnata al titolare di assegno all'atto della stipula del contratto.
- 5) L'attività che il titolare dell'assegno di ricerca sarà chiamato ad espletare deve presentare le seguenti caratteristiche:
 - a) carattere temporalmente definito;
 - b) legame con la realizzazione di un programma di ricerca o di una fase di esso, che costituisce l'oggetto del rapporto;
 - c) svolgimento in condizioni di autonomia sotto la direzione del supervisore, nei soli limiti del programma predisposto dal supervisore medesimo, senza orario di lavoro predeterminato.

Art. 15

Diritti e doveri dei titolari degli assegni

- 1) I titolari degli assegni sono utilizzati nelle attività di ricerca previste dai programmi di ricerca adottati dalla struttura alla quale essi afferiscono. Essi possono collaborare con gli studenti nelle ricerche attinenti alla redazione delle tesi di laurea, partecipare alle commissioni d'esame di profitto e svolgere compiti didattici formali e informali.
- 2) Il titolare dell'assegno può partecipare a gruppi e a progetti di ricerca dell'Università/delle strutture. L'espletamento di tali attività di ricerca non dà diritto al pagamento di un corrispettivo *ad hoc*.
- 3) Il titolare dell'assegno può svolgere, previa autorizzazione del supervisore, presso l'Università e/o presso altri atenei o enti attività didattica (lezioni, esercitazioni, laboratori, didattica integrativa) fino a un massimo complessivo di 60 ore per anno accademico, purché tale attività non interferisca con il proficuo svolgimento dell'attività di ricerca.

L'attività didattica da svolgere presso l'Università è deliberata e assegnata dalla struttura al titolare dell'assegno previo suo consenso, senza necessità che il titolare dell'assegno partecipi a un bando. L'attività didattica è retribuita *ad hoc* dall'Università ai sensi dei vigenti tariffari in materia di docenza a contratto e delle vigenti disposizioni in materia di collaboratori didattici.
- 4) I titolari degli assegni si possono avvalere, ai fini dello svolgimento delle loro attività di ricerca, delle attrezzature della struttura d'afferenza e usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo i regolamenti vigenti.
- 5) L'attività di ricerca sarà svolta all'interno della Facoltà di riferimento, nonché all'esterno di essa, ove espressamente autorizzata dal supervisore del titolare dell'assegno.

Qualora l'assegnista autorizzato a svolgere attività all'esterno debba recarsi in missione per l'esercizio della ricerca di cui è addetto, gli saranno rimborsate le spese con i criteri e le modalità previste dal vigente regolamento in materia di viaggi di servizio.

Art. 16

Supervisore del titolare dell'assegno e compiti a lui affidati

- 1) La struttura d'afferenza del titolare dell'assegno individua un professore o ricercatore di ruolo ovvero un ricercatore a tempo determinato, a condizione che la durata del contratto di quest'ultimo sia superiore alla durata dell'assegno di ricerca, quale supervisore delle attività di ricerca sotto la cui guida e direzione devono essere svolte, in condizione d'autonomia, le attività di ricerca affidate al titolare dell'assegno.
- 2) Il supervisore di ricerca è tenuto a raccogliere e valutare la relazione sintetica e quella finale di cui all'art. 17, comma 1, nonché a segnalare tempestivamente al Responsabile della struttura e all'Ufficio Personale accademico le eventuali inadempienze del titolare dell'assegno, anche ai fini della sospensione dell'erogazione dell'assegno, salvo che tali inadempienze, per la loro gravità, non costituiscano motivo di risoluzione di diritto del contratto.
- 3) Ai fini della predisposizione del contratto, il supervisore comunica all'Ufficio Personale accademico, contestualmente alla data d'inizio dell'assegno e in coerenza con le indicazioni contenute nel bando, il dettaglio dell'attività di ricerca da svolgere, nonché le eventuali verifiche periodiche previste.

Art. 17

Modalità di controllo, valutazione dell'attività svolta dai titolari di assegno e motivi di risoluzione del contratto

- 1) Oltre ad adempiere alle eventuali verifiche di cui all'art. 16, comma 3, il titolare dell'assegno di ricerca si obbliga a redigere annualmente una relazione sintetica sull'attività di ricerca svolta e sui risultati conseguiti a quella data, che, corredata della valutazione del supervisore, è sottoposta alla presidenza della struttura d'afferenza.
- 2) Il titolare dell'assegno si obbliga altresì a presentare una dettagliata relazione finale, illustrante l'attività svolta e i risultati conseguiti, che, corredata della valutazione del supervisore, è sottoposta non oltre i 45 giorni precedenti la scadenza del contratto alla presidenza della struttura d'afferenza.
- 3) La mancata presentazione delle relazioni entro i termini previsti comporta la sospensione del pagamento delle rate successive.
- 4) Nel caso in cui il titolare dell'assegno, dopo aver iniziato l'attività di ricerca non la prosegua senza giustificato motivo, regolarmente e ininterrottamente, per l'intera durata dell'assegno, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, è avviata la procedura per la risoluzione del contratto.
- 5) Il contratto si risolve nei casi di cui al successivo comma 6 ed è formalizzato con delibera della struttura di riferimento.
- 6) Il contratto si risolve nei seguenti casi:
 - gravi e documentate inadempienze del titolare dell'assegno, segnalate dal supervisore o dal responsabile della struttura d'afferenza;
 - ingiustificato mancato inizio o ritardo dell'attività;
 - ingiustificata sospensione dell'attività di ricerca per un periodo che rechi pregiudizio al programma di ricerca;
 - grave violazione del regime d'incompatibilità previsto dal presente Regolamento.

Art. 18

Decadenza e recesso

- 1) Decadono dal diritto all'assegno:
 - a) i cittadini di un Paese diverso da quelli componenti l'Unione Europea, o con il quale la stessa Unione abbia stipulato accordi di libera circolazione che non fanno pervenire regolare permesso di soggiorno per lavoro autonomo valido in Italia all'Ufficio personale il giorno antecedente l'inizio dell'attività ai sensi dell'art. 5;

- b) coloro che alla consegna del contratto non presentano la dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante gli eventuali assegni fruiti e contratti per ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge n. 240/2010 e l'assenza di situazioni d'incompatibilità ai sensi dell'art. 4;
 - c) coloro che non iniziano l'attività entro i termini indicati.
- 2) Il titolare dell'assegno ha facoltà di recedere dal contratto dando un preavviso scritto di 30 (trenta) giorni. In presenza del consenso scritto del supervisore, il termine di preavviso può non essere rispettato.
 - 3) Eventuali differimenti della data d'inizio del periodo di godimento dell'assegno sono consentiti ai vincitori che dimostreranno di dover soddisfare obblighi militari, o di trovarsi nelle condizioni previste per le lavoratrici madri (D.lgs. n. 151/2001).

Art. 19

Frequenza corsi di dottorato di ricerca

- 1) Il titolare dell'assegno può frequentare corsi di dottorato di ricerca senza diritto alla borsa di studio anche in soprannumero, fermo restando il superamento delle prove d'ammissione.
- 2) Il Consiglio dell'Università, prima dell'inizio di ogni anno accademico, sentite le strutture, fissa per ciascun corso di dottorato il numero massimo dei titolari degli assegni ammessi a frequentare in soprannumero i corsi di dottorato.

Art. 20

Trattamento economico, regime fiscale e previdenziale, copertura assicurativa

- 1) L'importo dell'assegno è determinato dal Consiglio dell'Università, nel rispetto dei limiti minimi stabiliti con decreto ministeriale.
- 2) L'assegno è erogato al beneficiario in rate mensili posticipate. L'importo lordo mensile è determinato dividendo l'importo lordo annuo dell'assegno per il numero dei mesi di durata dell'assegno.
- 3) Eventuali spese di missione sono da imputare sui fondi del responsabile del progetto di ricerca.
- 4) Gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, di cui al presente bando, sono esenti dall'Irpef, applicando ad essi in materia fiscale le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 5) L'Università provvede alla copertura assicurativa per quanto riguarda i rischi da infortuni e responsabilità civile, applicando altresì il regime fiscale e previdenziale previsto dall'art. 22, comma 6, della legge n. 240/2010.

Art. 21

Trattamento dei dati personali

- 1) Con riferimento alle disposizioni di cui al regolamento Europeo (UE) 2016/679 (GDPR), la Libera Università di Bolzano, titolare del trattamento, utilizzerà i suoi dati personali esclusivamente per la presente procedura di selezione e un'eventuale stipula contrattuale (vedi informativa privacy allegata). Al momento del conferimento dell'incarico, il vincitore del bando sarà nominato responsabile esterno del trattamento dei dati personali).

Responsabile esterno del trattamento dei dati, limitatamente alla gestione online delle iscrizioni al concorso è Anthesi Srl, con sede legale in via Segantini 23, 38122 Trento (TN).

Art. 22

Responsabile del procedimento

- 1) Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è la dott. Paola Paolini - responsabile dell'Ufficio Personale accademico – Piazzetta Franz Innerhofer, 8 - C.P. 276 – 39100 Bolzano - Italia - telefono +39 0471 011310, e-mail: personnel_academic@unibz.it.
- 2) Sul sito Web: <https://www.unibz.it/it/home/position-calls/positions-for-academic-staff/?group=18> espressamente dedicato alle procedure di valutazione comparativa, sono disponibili tutte le informazioni circa lo stato di avanzamento dei lavori della Commissione giudicatrice e le relative scadenze.

Art. 23

Norma di rinvio

- 1) Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente decreto, nonché le leggi vigenti in materia.

Bolzano, 04.12.2019

Decreto n. 104/2019

IL PRORETTORE

Prof. Johann Gamper

